



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Ordinario di Fermo

R.G. n. 51-1/2024

in persona dei magistrati:

Sara Marzialetti	Presidente
Mariannunziata Taverna	Giudice
Francesco De Perna	Giudice relatore

nel procedimento R.G. n. 51-1/2024 avente ad oggetto la richiesta di apertura della liquidazione controllata del patrimonio avanzata da:

**[REDACTED]** (Codice Fiscale **[REDACTED]** e Partita IVA **[REDACTED]**, con l'Avv.to **[REDACTED]** giusta procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

nei confronti di

**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]** / P.IVA: **[REDACTED]**), titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in **[REDACTED]** (C.M.), **[REDACTED]**, in giudizio con l'Avv.to **[REDACTED]**, giusta procura in calce alla memoria di costituzione

RESISTENTE

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Oggetto: RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, comma 2, CCII*, atteso che il resistente è persona fisica esercente attività d'impresa con sede legale in Fermo, alla Contrada Girola di Valtenna n. 62 (cfr. visura in atti), e che quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo;
- rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato, ancora, che risulta dimostrata, con conseguente ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII, la qualifica di creditore da parte del ricorrente istante, atteso che il credito da esso allegato risulta fondato su titoli giudiziali esecutivi (cfr. all.1 ricorso introduttivo);
- considerato che il resistente rientra tra i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi, in quanto imprenditore agricolo (cfr. visura in atti);
- considerato, ancora, che il resistente si trova in una situazione di insolvenza manifestata dall'inadempimento dell'obbligazione vantata dal ricorrente, dimostrativo dell'incapacità del resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come invero neppure contestato;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria è superiore alla soglia di cui all'art. 268, comma 2, CCII, essendo il solo credito del ricorrente di oltre 280.000 euro;
- considerato che non risulta l'attestazione dell'OCC, invero neppure richiesta dal resistente, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziaria;
- ritenuto che pertanto la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

**DICHIARA**

aperta la liquidazione controllata del patrimonio di **DEL GOBBO DANIELE** (C.F. **DLG DNL 75H10 G3177** / P.IVA: **0165230441**), titolare dell'omonima impresa individuale, con sede in **Terme (CN) - Contrada Cirola di Valtenna**.

**NOMINA**

Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e liquidatore il Dott. Fabio Concettoni;

**ORDINA**

al debitore il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**DISPONE**

L'inserimento della sentenza, a cura del Liquidatore, nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi a familiari ed a minori, nonché la pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

nel caso in cui vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

MANDA

alla cancelleria per la notificazione alle parti e per la comunicazione al Liquidatore.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.

**Il Giudice relatore/estensore**

***Francesco De Perna***

**Il Presidente**

***Sara Marzialetti***